

CAMERA DEI DEPUTATI N. 546

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALMIRANTE, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, CARADONNA, DEL DONNO, FINI, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MITOLO, NANIA, PARIGI, PARLATO, PAZZAGLIA, PELLEGATTA, POLI BORTONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TREMAGLIA, VALENSISE

Presentata il 3 luglio 1987

Nuove norme in materia di indizione delle consultazioni elettorali per i *referendum*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende dare una soluzione alla complessa situazione derivante dall'eventuale rinvio a due anni della data di consultazione referendaria dato lo scioglimento anticipato delle Camere. A tutti noi è ben presente quanta delicatezza abbia questo problema e pertanto ci limitiamo ad osservare che le consultazioni referendarie debbono avvenire a distanza ravvicinata alle elezioni quando

queste, essendo state anticipate, abbiano impedito l'effettuazione delle prime.

Con l'unico articolo, si chiede quindi che un *referendum*, sospeso per l'avvenuto scioglimento delle Camere, non debba aver luogo — praticamente — dopo due anni dalla costituzione delle nuove Camere, bensì entro e non oltre a 180 giorni dalla prima convocazione delle nuove Camere.

Chiediamo che la proposta di legge sia esaminata con urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di sospensione di un *referendum* ai sensi del precedente comma, la consultazione referendaria, in deroga alle norme di cui al primo comma del presente articolo, ha luogo non oltre centotanta giorni dalla prima convocazione delle nuove Camere o di una di esse ».